



Regolamento sulla corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura civica

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 89 del 15.05.2018

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento e la corresponsione dei compensi per l'attività professionale prestata dagli avvocati dipendenti iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Pisa, in servizio presso l'Avvocatura comunale; i presupposti, la quantificazione e le modalità di ripartizione dei compensi professionali; i criteri di assegnazione degli affari contenziosi agli avvocati predetti; e ciò in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14.09.2000, dell'art. 23 della legge 247/2012, dell'art. 9 del D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2014, e successive modifiche e integrazioni, secondo il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Art. 2. Assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

1. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione legale e la equa ripartizione dei pesi e delle responsabilità, gli affari consultivi e contenziosi sono assegnati dal dirigente/funziario responsabile sulla base di criteri di parità di trattamento e di specializzazione professionale, oltre che di esperienza e di professionalità, e comunque nel rispetto delle norme di deontologia forense.

2. Gli avvocati sono, di norma, in delega plurale e disgiunta ai fini di una migliore gestione delle cause, fatte salve le incompatibilità previste dalla legge.

Art. 3. Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali

1. I compensi professionali sono dovuti a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Pisa, emesse nelle cause in cui gli avvocati dell'Avvocatura comunale sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente e, in particolare, nei casi di:

a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (ad esempio, sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi), a cognizione piena, sommaria o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;

b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere), anche quando le parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti comunali di autotutela o emessi tardivamente.

2. I compensi di cui ai commi precedenti sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese legali, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese.

3. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti le tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.

Art. 4. Contabilizzazione delle entrate derivanti dal contenzioso giudiziale

1. A seguito del deposito di sentenza favorevole al Comune con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il Dirigente dell'Avvocatura comunale, con propria determinazione, accerta sull'apposito capitolo del P.E.G. la corrispondente entrata nei termini previsti dal Regolamento di contabilità.

2. Le spese legali includono i compensi professionali, il rimborso forfettario, gli oneri riflessi e gli eventuali rimborsi specifici (spese di notifica, imposte di registro, etc.), come liquidati in sentenza.

3. Le entrate accertate diverse dai compensi professionali e dalla relativa quota di oneri riflessi sono acquisite al bilancio comunale a titolo definitivo. In corrispondenza delle entrate accertate relative ai compensi professionali ed alla relativa quota degli oneri riflessi, sono assunti impegni di spesa su un apposito capitolo del P.E.G. nella misura di cui al successivo art. 5, comma 1.

4. Per i compensi professionali da corrispondere agli avvocati dell'Avvocatura comunale per le sentenze favorevoli al Comune con pronunciata compensazione delle spese legali, sono assunti gli impegni di spesa, in ciascun esercizio per le sentenze depositate nel corso dello stesso esercizio, nella misura di cui al successivo art. 5, commi 2 e 3.

Art. 5. Criteri di quantificazione dei compensi professionali

1. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese legali, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'Avvocatura comunale è quello individuato dal comma 3 del precedente art. 4 con una riduzione nella misura fissa del 20%.

2. Nel caso di compensazione totale o parziale delle spese legali, l'impegno di spesa per i compensi è effettuato dal Dirigente dell'Avvocatura comunale, sulla base di notula predisposta dall'avvocato che ha trattato la causa e convalidata dal Dirigente medesimo, redatta secondo il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per le cause di valore determinato, si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, i parametri indicati nelle tabelle e nell'art. 6 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (o sue eventuali successive modificazioni) con una riduzione del 39%;

b) per le cause di valore indeterminabile si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, i criteri di cui all'art. 5, comma 6, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (e sue successive modifiche e integrazioni) con una riduzione del 39%.

3. Lo stanziamento di bilancio annuo per i compensi di cui al precedente comma 2 e per i relativi oneri riflessi non può superare Euro 50.000.

4. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura comunale ed abbiano partecipato all'impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione delle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dall'Avvocatura comunale. Detta riduzione è definita dal Segretario Generale su proposta del Dirigente dell'Avvocatura. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti o la sola presenza alle udienze.

Art. 6. Criteri di ripartizione dei compensi professionali

1. I compensi professionali dovuti ai sensi dei precedenti artt. 4 e 5, derivanti sia da pronunce con condanna della controparte alla rifusione delle spese che da pronunce con compensazione totale o parziale delle spese, sono ripartiti tra gli avvocati in delega, fatto salvo il 5% in più rispetto agli altri per il Dirigente dell'Avvocatura se in delega.

2. Nel caso in cui vi sia una discrasia temporale fra la permanenza in servizio di un avvocato presso l'Avvocatura, lo sviluppo del processo e la sentenza, il Dirigente terrà conto, nella distribuzione del compenso, del periodo trascorso presso l'Avvocatura ovvero dell'apporto individuale dato al processo.

3. Il compenso viene corrisposto ad ogni dipendente sulla base dei seguenti parametri qualificanti il rendimento nello svolgimento dell'obbligazione professionale afferente il patrocinio delle cause a difesa delle ragioni dell'Ente:

a) puntuale rispetto dei termini processuali per evitare decadenze, preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli al Comune. I termini per memorie devono essere rispettati in caso di effettiva necessità della memoria medesima, sulla base delle esigenze del contraddittorio;

b) cura dell'attività d'udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento delle attività non dilazionabili.

La partecipazione alle udienze si intende integrata sia con la partecipazione personale degli avvocati in delega, sia con la partecipazione del domiciliatario, al quale sono state impartite istruzioni specifiche. Non rilevano le udienze di mero rinvio, nonché quelle di mera spedizione a sentenza, o comunque le udienze nelle quali non vi sia una attività processuale specifica. Non rilevano le udienze cosiddette di appoggio, vale a dire quelle che il giudice stabilisce per il compimento di attività processuali di ufficio quali la nomina di un CTU e simili.

E' ammessa la sostituzione nei casi di oggettiva impossibilità di partecipazione all'udienza di uno degli avvocati in delega o di impiego di praticanti nelle udienze di minore rilevanza.

Nei casi di udienze tenute presso un foro diverso da quelli di Pisa, Firenze e Roma, fatta salva la nomina di un domiciliatario nei casi in cui ciò si renda necessario in relazione all'importanza e al valore della causa, la mancata individuazione di un domiciliatario, e quindi la mancata partecipazione all'udienza di un legale in rappresentanza dell'Ente, è irrilevante, fatta salva la tempestiva costituzione in giudizio.

Restano salve valutazioni degli avvocati in delega circa la possibilità, finalizzata ad una migliore organizzazione del lavoro e produttività dell'ufficio, di non partecipare a determinate udienze relative a giudizi di minore importanza o di parteciparvi tramite praticanti e sostituti, sulla base di una valutazione costi-benefici che deve risultare, volta per volta, dal fascicolo di causa;

c) regolare e tempestivo aggiornamento degli uffici circa lo stato del contenzioso in relazione alle vicende caratterizzanti lo stesso.

Per comunicazione agli uffici interessati si intende l'informazione tempestiva circa l'esito di ogni udienza significativa nonché della causa.

4. Ai fini della liquidazione dei compensi professionali individuali si terrà conto della valutazione del Dirigente dell'Avvocatura per gli avvocati non dirigenti, mentre il Dirigente dell'Avvocatura sarà valutato dal Segretario Generale.

Per ogni singola causa trattata, la valutazione è subordinata alla determinazione delle percentuali di realizzazione dei parametri di cui al precedente capoverso sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei singoli avvocati.

Il valutatore opererà sul rendimento individuale secondo quanto desumibile dal provvedimento giurisdizionale definitivo e la dichiarazione dell'avvocato, provvedendo ad una decurtazione del relativo compenso nelle seguenti ipotesi:

a) mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per il Comune: riduzione dal 5% al 40% del compenso spettante;

b) colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per il Comune: riduzione dal 5% al 40% del compenso spettante;

c) mancato o irregolare aggiornamento agli uffici sul contenzioso: riduzione fino al 5% del compenso spettante se non vi siano effetti pregiudizievoli sull'esito della causa, riduzione dal 6% al 30% del compenso spettante se ci sono effetti pregiudizievoli sull'esito della causa.

5. La liquidazione dei compensi è effettuata dal Dirigente dell'Avvocatura comunale. In caso di compensazione delle spese di giudizio, la liquidazione dei compensi è fatta a seguito del deposito delle sentenze, con cadenza trimestrale ed è soggetta al limite annuo di cui all'art. 9, comma 7, del D.L. 90/2014. Negli altri casi la liquidazione dei compensi è fatta a seguito della riscossione da parte del Comune delle somme che la controparte è stata condannata a versare al Comune medesimo, ed è soggetta al limite annuo di cui all'art. 9, comma 7, del D.L. 90/2014.

6. Ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 9 del D.L. 90/2014, la parte rimanente delle somme recuperate e non ripartite è acquisita al bilancio comunale;

sono inoltre acquisite al bilancio le somme eccedenti il limite di cui al comma 7 dell'art. 9 del D.L. 90/2014.

Art. 7. Norma transitoria e finale

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Con riferimento alle sentenze depositate successivamente al 19.08.2014 che pronunciano la compensazione integrale delle spese, i compensi professionali sono corrisposti ai sensi dei commi 6 e 8, primo periodo, dell'art. 9 del D.L. 90/2014 e del presente regolamento.
3. Dato che il totale accantonato a titolo di "Fondo spese compensi avvocati interni ex art. 9 D.L. 90/2014 (periodo 2014-2017)" è pari a Euro 331.663,00 (importo comprensivo di compensi, oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente), per i compensi relativi ai provvedimenti giurisdizionali favorevoli con condanna della controparte alla rifusione delle spese, depositati nel periodo dal 19.08.2014 al 31.12.2017, si applica il presente regolamento riducendo al 10% l'abbattimento di cui al comma 1 dell'art. 5 e fino alla concorrenza del Fondo suddetto al netto dei compensi professionali di cui al precedente comma 2 relativi al periodo dal 19.08.2014 al 31.12.2017.